

Handwritten initials.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE

Titolo III	Classe 2	Fascicolo
N. 67244	del 02.10.2014	
UOB 07 Monitoraggio corsi di studio e relativi regolamenti didattici	CC	RPA E. Donato <i>E. Donato</i>

Decreto N. 3413/2014

IL RETTORE

VISTO il DM 270 del 22.10.2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 3201 del 15.10.2013;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n.2395 del 31.08.2013;

VISTO il Documento “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario, approvato dal consiglio direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013;

VISTI i FORMAT “Regolamento prove finali” adottati con delibere S.A. n9 e n.10 nella seduta del 6.11.2012;

ESAMINATI il “Regolamento prova finale” del Corso di studio in *Ingegneria Chimica*-Classe L9 ed il “Regolamento esame di laurea magistrale” del Corso di studio in *Ingegneria Chimica*-Classe LM22 adottati in CCS in data 11.02.2013;

TRASMESSE al Presidente della Scuola Politecnica e al Coordinatore di corso di studio le proposte di modifica con propria nota n. 39413 del 05.06.2014 contenente l’analisi svolta dal Settore Ordinamenti Didattici-UOB07 con nota n. 37509 del 28.05.2014;

VISTI i Regolamenti così modificati il 09.06.2014 dal Consiglio di Interclasse, trasmessi il 07.07.14 ed assunti al Prot. n. 65860 del 29.09.2014;

VISTA la propria circolare diffusa con nota n. 67497 del 3.10.2013;

DECRETA

Art.1

Sono emanati, come da testi in allegato che fanno parte del presente Decreto, i “Regolamenti Prove finali” dei corsi di studio in:

- INGEGNERIA CHIMICA classe L9
- INGEGNERIA CHIMICA - classe LM22

Art. 2

Eventuali riferimenti a “Preside di Facoltà”, “Facoltà” e “Consiglio di Facoltà” nei sopracitati Regolamenti sono da intendersi modificati ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 3201 del 15.10.2013 con particolare riguardo agli art. 22, 28 e 29 “Prove finali e conseguimento dei titoli di studio”.

Art.3

I suddetti regolamenti, unitamente al presente decreto, sono trasmessi al Consiglio di Corso di Studio e alle Segreterie Studenti per i rispettivi provvedimenti di competenza.

IL RETTORE
Prof. Roberto Lagalla
IL PRO-RETTORE VICARIO
Prof. Ing. Vito Ferro

V. Ferro





D.R. 34B/2014
prot. 67244/2.10.14

Università degli Studi di Palermo

Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica
Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Ingegneria Chimica

REGOLAMENTO ESAMI DI LAUREA

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CICS DEL 09/06/2014

1. Modalità

1.1 La prova finale del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica è volta ad accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica e professionale, nonché le capacità comunicative in forma scritta ed orale dello studente.

1.2 La prova consisterà nella presentazione e discussione di un elaborato breve o in una prova scritta, a scelta dello studente.

1.3 La commissione, nel corso dell'esame verificherà la personale preparazione dello studente ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro o della prosecuzione degli studi.

1.4 Ai sensi degli artt. 22 e 29 del vigente regolamento didattico di ateneo, il consiglio di corso di studio definisce il calendario delle prove finali, d'intesa con il coordinatore della struttura di raccordo, all'interno dei periodi stabiliti dal calendario didattico di Ateneo e stabiliscono le tre seguenti sessioni di laurea con un solo appello per ciascuno di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata per la sessione di laurea, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

2. Elaborato breve

2.1 Entro trenta giorni dall'inizio (ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo) dell'anno accademico, i Docenti afferenti al Corso di Laurea comunicano al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea almeno 3 temi disponibili per argomenti di un elaborato breve. Il Presidente rende pubblico l'elenco mediante pubblicazione sul sito web del Corso di Studio. Nel corso dell'anno accademico sarà comunque possibile effettuare aggiornamenti dell'elenco, anche sulla base di proposte avanzate dagli studenti.

L'argomento dell'elaborato breve sarà a scelta dallo studente sulla base di quelli disponibili. Allo studente verrà assegnato con funzione di tutor il docente proponente l'argomento scelto. La domanda di assegnazione tesi deve essere presentata dallo studente al Coordinatore del CICS almeno quattro mesi prima della data dell'esame di laurea.

2.2 L'elaborato breve riguarderà argomenti teorici o applicativi dell'ingegneria chimica e potrà riguardare anche l'attività di stage o tirocinio presso aziende o laboratori di ricerca. In quest'ultimo caso, non potranno essere attribuiti, alla stessa attività, i CFU relativi all'attività formativa integrativa.

2.3 Nel rispetto dei CFU riservati alla prova finale, l'elaborato dovrà, di norma, essere scritto in carattere Times New Roman, 12 punti, con interlinea di 1,5 e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm al bordo sinistro. La lunghezza complessiva dell'intero elaborato - comprensivo di tabelle, grafici, figure e bibliografia - non dovrà superare le 30 cartelle.

L'elaborato breve, o parte di esso, può essere svolto anche presso altre Istituzioni ed aziende pubbliche e/o private italiane o straniere accreditate dall'Ateneo di Palermo.

D.R. 34/3/2014

Il relatore dell'elaborato breve deve essere un docente, anche a contratto, appartenente al Consiglio di Corso di Studio di iscrizione della studente oppure un docente di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "a scelta della studente".

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio presso la Scuola /Dipartimento per qualsiasi ragione, il Coordinatore provvede alla sua sostituzione sentiti il Dipartimento di riferimento e lo studente. Una apposita Commissione giudicatrice valuterà l'elaborato breve consegnato dallo studente nei termini previsti.

2.4 L'argomento dell'elaborato breve, insieme al nome del tutor, sarà comunicato al Consiglio del Corso di Laurea almeno tre mesi prima della sessione di laurea.

2.5 Il tutor, concordato con lo studente l'argomento, gli suggerirà la bibliografia e l'impostazione dell'elaborato breve. La firma del tutor sull'elaborato ha soltanto valore di attestazione di presa visione. Nel caso di elaborati relativi a stage o tirocini, l'elaborato breve sarà firmato anche dal tutor aziendale.

2.6 L'elaborato breve, in duplice copia, deve essere consegnato al Presidente della Commissione di Laurea con almeno una settimana di anticipo rispetto all'esame.

2.7 Una copia dell'elaborato breve va presentata presso la segreteria didattica nei tempi e modi da questa stabilita.

3 Prova scritta

3.1 La prova scritta consiste in un test su argomenti relativi a tre discipline scelte tramite un sorteggio effettuato dal Coordinatore del CICS.

Le discipline saranno sorteggiate una tra Chimica e Chimica Applicata, due tra Termodinamica dell'Ingegneria Chimica, Principi di Ingegneria Chimica, Impianti Chimici e Chimica industriale. E' previsto un solo quesito per ogni disciplina.

3.2 I quesiti saranno preparati da un apposita commissione nominata dal Coordinatore del CICS. La commissione nominata dal consiglio di corso di laurea sarà composta da docenti che insegnano discipline di base e caratterizzanti presenti nell'ordinamento didattico del corso di laurea.

3.2 Per ciascuna domanda dovrà essere stabilito il relativo punteggio da attribuire nel caso di risposta corretta, nel caso di risposta sbagliata e nel caso di mancata risposta. Per la prova dovrà essere stabilito il punteggio minimo necessario per il suo superamento. Ad ogni risposta esatta è attribuito un punteggio massimo pari a 100/100. Il punteggio finale è dato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ad ogni risposta.

3.3 La prova scritta si svolgerà almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio della sessione di laurea nell'ambito della quale si svolgerà la sola proclamazione.

4. Commissione

4.1 Ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo (art. 29), le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea, sono nominate dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio interessato, e sono composte da un minimo di sette ad un massimo di undici componenti effettivi tra Professori, di ruolo o fuoriruolo, e Ricercatori.

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi anche dei componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà del numero dei componenti effettivi. I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea devono comunicare per iscritto, al Coordinatore di corso di studio /Scuola, le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore Corso di Laurea o da un suo Delegato. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche professori a contratto ed esperti esterni.

4.2 La Commissione esprimerà la sua valutazione sulla base dell'interesse tecnico scientifico dell'elaborato o dei risultati della prova scritta e della personale preparazione dello studente.

5 Voto di laurea

5.1 Il “voto finale di Laurea” è costituito dalla somma di:

5.1.1 “voto base” di Laurea che viene computato sulla base del curriculum del candidato, con le modalità precisate nel punto 8.

5.1.2 “voto assegnato dalla Commissione” secondo le seguenti modalità:

a) Elaborato.

Il voto della commissione compreso tra 0 e 7 punti è stabilito come segue:

Il tutor presenterà alla commissione di laurea una scheda in cui vengono valutati, con voto da 1 a 7, i seguenti aspetti dell’elaborato: 1) chiarezza, 2) concisione, 3) esaustività.

La media aritmetica rappresenta la valutazione dell’elaborato da parte del tutor (di norma pari a 6 punti).

Il Presidente della commissione pone in votazione a scrutinio palese il voto proposto dal tutor. Nel caso sia posta in votazione la proposta di assegnazione di un voto di laurea inferiore a 4 punti oppure pari a 7 punti la Commissione approverà la proposta solo nel caso di unanimità.

In caso di non approvazione, il Presidente fa una nuova proposta che ritiene più in linea con l’orientamento della commissione. Tale proposta è accettata se ottiene la maggioranza dei voti. In caso contrario si procede ad oltranza a una ulteriore votazione con le stesse modalità su una nuova proposta del Presidente. Nel caso in cui venga assegnato un voto pari a zero l’esame si intende non superato.

b) Prova scritta

Il voto della commissione compreso tra 0 e 7 punti è stabilito sulla base della valutazione della prova scritta come segue:

Voto commissione	Valutazione prova scritta
0	0/100 – 14/100
1	15/100 – 24/100
2	25/100 – 34/100
3	35/100 – 44/100
4	45/100 – 52/100
5	53/100 – 59/100
6	60/100 – 74/100
7	75/100 – 100/100

Nel caso in cui venga assegnato un voto pari a zero l’esame si intende non superato.

5.2 La Commissione assegna la lode allo studente cui sia stato assegnato un *voto finale* superiore a 110 nel caso in cui la votazione iniziale non sia inferiore a 102/110 (calcolata senza le eventuali aggiunte dovute a permanenze all’estero o al completamento degli studi entro la durata legale).

5.3 Il voto assegnato non può essere rifiutato dallo studente.

6. Arrotondamenti

Il voto finale, determinato secondo la procedura descritta, sarà arrotondato all’intero superiore o inferiore ai sensi del vigente regolamento Regolamento Didattico di Ateneo.

6.1 Nei casi in cui il voto di Laurea arrotondato è di 99/110, lo stesso viene ulteriormente arrotondato a 100/110, qualora quest’ultimo arrotondamento rientri nel punteggio di cui dispone la Commissione che è pari ad un massimo di 7 punti;

6.2 nei casi in cui il voto di Laurea arrotondato è di 104/110, lo stesso viene ulteriormente arrotondato a 105/110, qualora quest’ultimo arrotondamento rientri nel punteggio di cui dispone la Commissione che è pari ad un massimo di 7 punti;

D.R. 3413/2014

6.3 Nei casi in cui il voto di Laurea arrotondato è di 109/110, lo stesso viene ulteriormente arrotondato a 110/110, qualora quest'ultimo arrotondamento rientri nel punteggio di cui dispone la Commissione che è pari ad un massimo di 7 punti;

7. Norme transitorie e finali

Il Presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla prima sessione di laurea dell'anno accademico 2013/2014.

8. Calcolo del voto di base

- La votazione iniziale (di ammissione alla prova finale), derivante dalla carriera dello studente, si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso i CFU assegnati all'insegnamento. Per il calcolo della votazione iniziale dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".
 - Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).
 - Nel calcolo della media pesata possono essere esclusi i voti di discipline non caratterizzanti fino ad un massimo di 18 CFU.
 - Nel calcolo della votazione iniziale è aggiunto un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode.
 - La Commissione assegna un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, etc.) o nella veste di visiting student, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Facoltà, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Facoltà.
 - La Commissione assegna due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).
-



D.R. 3413/2014
prot. 67244/02.12.14

Università degli Studi di Palermo

Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica
Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Ingegneria Chimica

REGOLAMENTO ESAMI DI LAUREA MAGISTRALE

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CICS DEL 09/06/2014

1. Modalità

1.1 La prova finale del Corso di Laurea Magistrale, per il conseguimento del titolo di studio, consiste nella presentazione da parte del candidato alla Commissione di Laurea Magistrale di una tesi scritta, redatta in modo originale, volta ad accertare il livello conseguito nella preparazione tecnico-scientifica e professionale, e nella discussione su questioni eventualmente poste dai membri della Commissione.

1.2 Il lavoro di tesi consiste in una specifica attività teorica o progettuale o sperimentale svolta dal candidato, sotto la guida di uno o più Relatori. La domanda di assegnazione tesi deve essere presentata dallo studente al Coordinatore del CICS almeno sei mesi prima della data dell'esame di laurea. Entro trenta giorni dall'inizio dell'anno accademico, i Docenti afferenti al CICS comunicano al Coordinatore del CICS i temi disponibili per lo svolgimento della tesi. Il Coordinatore rende pubblico l'elenco mediante pubblicazione sul sito web del Corso di Studio. Nel corso dell'anno accademico sarà comunque possibile effettuare aggiornamenti dell'elenco, anche sulla base di proposte avanzate dagli studenti.

La tesi, o parte di essa, può essere svolta anche presso altre istituzioni ed aziende pubbliche e/o private italiane o straniere accreditate dall'Ateneo di Palermo.

Il relatore della tesi deve essere un docente, anche a contratto, componente del Consiglio di Corso di Studio di iscrizione dello studente oppure un docente di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "a scelta dello studente". Il relatore può avvalersi dell'ausilio di altro professore, ricercatore, professore a contratto o esperto esterno, che assume la funzione di correlatore, nell'attività didattica connessa alla preparazione dell'elaborato finale. Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio presso il Dipartimento/Scuola per qualsiasi ragione, il Coordinatore provvede alla sua sostituzione sentiti il Dipartimento di riferimento e lo studente. Il relatore è tenuto a partecipare alla discussione della tesi in seduta di laurea. In caso di impedimenti, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Coordinatore, che provvederà a nominare un sostituto.

Nel caso in cui la tesi sia svolta in sedi fuori dall'Italia, l'elaborato finale può essere scritto in una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, previa acquisizione di autorizzazione da parte del CICS, con l'aggiunta di un sommario esteso in lingua italiana.

1.3 Ai sensi degli artt. 22 e 29 del vigente regolamento didattico di ateneo, il consiglio di corso di studio definisce il calendario delle prove finali, d'intesa con il coordinatore della struttura di raccordo, all'interno dei periodi stabiliti dal calendario didattico di Ateneo e stabiliscono le tre seguenti sessioni di laurea con un solo appello per ciascuno di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata per la sessione di laurea, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento

D.R. 3413/2014

didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

1.4 Consegna della tesi. La tesi, in duplice copia, deve essere consegnata al Presidente della Commissione di Laurea con almeno una settimana di anticipo rispetto all'esame.

2. Commissione

2.1 Ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea, sono nominate dal Coordinatore di Corso di studio e sono composte da un minimo di sette ad un massimo di undici componenti effettivi tra Professori, di ruolo o fuori ruolo, e Ricercatori. Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi anche l'individuazione di almeno due componenti supplenti. I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea devono comunicare per iscritto, al Coordinatore di Corso di Studio /Scuola, le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore di corso di studio o da un suo Delegato. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori/relatori, anche professori a contratto ed esperti esterni.

3 Voto di laurea

3.1. La Commissione, qualunque sia il numero dei componenti (da un minimo di 7 ad un massimo di 11) dispone in misura paritetica di un punteggio complessivo pari a 11 punti. La Commissione determina preliminarmente il "voto base" di Laurea Magistrale, con le modalità precisate nell'Allegato 1, sulla base del curriculum del candidato. La Commissione assegna il "voto finale" di Laurea Magistrale, costituito dalla somma del voto base, e dei voti a disposizione della Commissione per l'esame di Laurea Magistrale.

3.2 La **Commissione di Laurea** Magistrale **assegna il** punteggio a sua disposizione sulla base della seguente **procedura**:

Il Relatore che per una tesi propone una votazione diversa da quella pari a 6 (tipicamente attribuita agli studenti che abbiano svolto un lavoro di tesi di valor medio) dovrà aver redatto un'apposita scheda, predisposta dal CCS e inviata a tutti i docenti dal Presidente del CCS con congruo anticipo, sull'attività del candidato durante lo svolgimento della tesi, e averla consegnata almeno 15 giorni prima della data dell'esame di laurea al Presidente del CCS. In tale scheda il relatore può proporre una votazione da 4 a 8 (escluso 6). Il presidente può prorogare i termini di scadenza qualora ritenuto opportuno al più di 48 ore. Il Presidente ricevuta la scheda nomina un "Revisore" per la suddetta tesi. I compiti del Revisore sono:

- effettuare un'analisi critica indipendente e particolarmente approfondita del lavoro di tesi svolto dal candidato;
 - riferire alla Commissione di Laurea Magistrale le proprie conclusioni, mediante apposita scheda predisposta dal CCS.
 - proporre una votazione da 4 a 8 (incluso 6). La votazione di 6 va attribuita agli studenti che abbiano svolto un lavoro di tesi di valor medio.
-

D:R. 3413/2014

Nel caso in cui il Relatore non abbia fatto pervenire almeno 15 giorni prima della data dell'esame di laurea al Presidente del CCS l'apposita scheda di valutazione della tesi l'unica votazione proponibile dal Relatore sarà pari a 6 punti. In questo caso non verrà nominato alcun Revisore della tesi.

Il relatore ed il revisore (ove nominato) riferiscono alla commissione sull'operato dello studente.

Il Presidente della commissione pone in votazione a scrutinio palese il voto proposto dal relatore, che può essere compreso tra un minimo di 4 ed un massimo di 8 punti. Nel caso in cui la maggioranza dei commissari approvi, il voto di laurea è dato dalla somma del voto di base e del voto proposto dal Relatore. In caso contrario il Presidente di commissione porrà in votazione, sulla base del parere dei commissari, un incremento o un decremento del voto proposto dal relatore. Il voto di laurea sarà quindi dato dalla somma del voto di base e del voto assegnato dalla commissione.

Nel caso sia posta in votazione la proposta di assegnazione di un voto di laurea pari a 4 punti oppure pari a 8 punti la Commissione approverà la proposta solo nel caso in cui abbia votato favorevolmente una maggioranza qualificata pari ad almeno 8 membri su 11.

In caso di non approvazione, il Presidente fa una nuova proposta che ritiene più in linea con l'orientamento della commissione. Tale proposta è accettata se ottiene la maggioranza dei voti. In caso contrario si procede ad una ulteriore votazione con le stesse modalità su una nuova proposta del Presidente.

La Commissione assegna la lode allo studente cui sia stato assegnato un voto finale superiore a 110 nel caso in cui la votazione iniziale non sia inferiore a 102/110 (calcolata senza le eventuali aggiunte dovute a permanenze all'estero o al completamento degli studi entro la durata legale)..

La Commissione assegna la menzione **alla carriera allo studente in corso il cui voto di base risulti uguale o superiore a 110.**

Per Tesi su argomenti di particolare rilevanza scientifica e/o applicativa, in relazione ai risultati conseguiti, il relatore può richiedere la menzione. La menzione può essere richiesta solo per i Laureandi la cui votazione iniziale di carriera non sia inferiore a 105/110 e solo nel caso di Laurea Magistrale con pieni voti e la lode. La richiesta di menzione, congiuntamente a tre copie della Tesi di Laurea Magistrale, dovrà essere inoltrata dal relatore al Presidente del Consiglio di Corso di Studio almeno 20 giorni prima della data prevista per la seduta di Laurea. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio incaricherà una commissione costituita da tre docenti, esperti della tematica, di formulare ciascuno il proprio giudizio sulla Tesi e, congiuntamente, la proposta motivata di menzione. La proposta di menzione può essere formulata anche sulla base di un giudizio complessivo positivo "a maggioranza".

La proposta di menzione sarà inviata, **in busta chiusa, dal Presidente del Corso di Studio al Presidente della Commissione di Laurea che provvederà alla sua lettura solo al termine dell'attribuzione del punteggio complessivo di Laurea.**

Della menzione il Presidente della Commissione dà pubblica lettura all'atto della proclamazione del candidato.

3.3 Nei casi in cui il voto di Laurea Magistrale determinato dalla procedura descritta è di 99/110, lo stesso viene arrotondato a 100/110 solo se il voto assegnato alla tesi dalla commissione è risultato uguale a 6 punti.

D.R. 3413/2014

Nei casi in cui il voto di Laurea Magistrale determinato dalla procedura descritta è di 104/110, lo stesso viene arrotondato a 105/110 solo se il voto assegnato alla tesi dalla commissione è risultato uguale a 6 punti.

Nel caso in cui il voto di Laurea Magistrale determinato dalla procedura descritta è di 109/110 lo stesso viene arrotondato, a 110/110 solo se il voto assegnato alla tesi dalla commissione è risultato uguale a 6 punti .

3.4 E' fatto obbligo di istituire un registro dei voti proposti dai relatori.

4. Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla prima sessione di laurea dell'anno accademico 2013/2014.

ALLEGATO 1. Calcolo del "voto base" di laurea.

- La votazione iniziale (di ammissione alla prova finale), derivante dalla carriera dello studente, si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami con peso i CFU assegnati all'insegnamento.
- Per il calcolo della votazione iniziale dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".
- Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).
- Nel calcolo della votazione iniziale viene aggiunto un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ogni lode.
- La commissione assegna un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di visiting student, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU o abbia svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della Tesi di Laurea Magistrale, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Facoltà o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Facoltà.
- La Commissione assegna due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea magistrale (entro la sessione straordinaria del secondo anno in corso).
- Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino.

Per gli studenti di ingegneria chimica transitati dal vecchio al nuovo ordinamento, in via transitoria, i crediti in soprannumero vengono valutati come le materie in soprannumero.
